



Sent...	335/08
R.G.	1870/05
Cron.	343
Rep.	851

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dr. Marco Dell'Utri	Presidente
Dr.ssa Antonella Di Tullio	Giudice
Dr. Marco Ulzega	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al 1870/2005 del R.G.A.C., vertente tra:

██████████
elettivamente dom. to in Civitavecchia, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Santoni, che lo rappresenta e difende insieme all'Avv. Andrea Fioretti, per procura a margine dell'atto di citazione
attore

e

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA S.P.A.

elettivamente dom.ta in Civitavecchia, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Calbi, che la rappresenta e difende insieme all'Avv. Umberto Morera, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
convenuta

OGGETTO: intermediazione mobiliare/vendita di prodotti finanziari


CONCLUSIONI: Per l'attore "a) in via principale, accertato il grave comportamento tenuto dalla banca convenuta per le motivazioni di cui alla narrativa di tutti i precedenti scritti difensivi, condannare dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto sottoscritto il 9.12.2002 dal sig. ██████████ e, per l'effetto, condannare la Cassa di Risparmio di Civitavecchia s.p.a. alla restituzione della somma di € 97.536,99 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e risarcimento dei maggiori danni (come indicati al punto 5 dell'atto di citazione), il tutto a partire dal 9.12.2002 e fino a saldo; b) in via subordinata, accertato il grave inadempimento e la violazione del principio di buona fede oggettiva da parte della Cassa di Risparmio di Civitavecchia s.p.a. nell'acquisto dei bond Parmalat per le motivazioni di cui ai punti 2 e 3 della premessa dell'atto di citazione, nonché per le ulteriori motivazioni indicate nei successivi scritti difensivi, dichiarare risolto l'ordine del

9.12.2002 e/o condannare comunque l'istituto convenuto alla restituzione della somma di € 97.536,99, eventualmente ad autonomo titolo risarcitorio, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e risarcimento dei maggiori danni (come indicati al punto 5 dell'atto di citazione), il tutto a partire dal 9.12.2002 e fino a saldo; c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sub a) e b), accertato che l'operazione è stata compiuta in "contropartita diretta", condannare la Cassa di Risparmio di Civitavecchia s.p.a. alla restituzione della somma di € 615,95, pari all'importo delle commissioni versate in forza dell'operazione di cui è causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo".

Per la convenuta: "in via principale: respingere le domande tutte formulate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto; in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità o risoluzione formulata da controparte, dichiarare il sig. Verzilli tenuto a restituire alla Cassa di Risparmio di Civitavecchia s.p.a.: le obbligazioni di cui è causa (PARMALAT 01/08 6,8), ovvero i titoli ricevuti in sostituzione di queste; le somme percepite a titolo di interessi, pari a € 5.652,50"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.6.2005 [REDACTED] conveniva davanti a questo Tribunale la Cassa di Risparmio di Civitavecchia s.p.a. (di seguito CARICIV) ed esponeva quanto segue: il 30.6.1998 aveva stipulato con la banca convenuta un contratto per la negoziazione di strumenti finanziari; il 5.12.2002 aveva acquistato tramite la banca obbligazioni "Parmalat 01/08 6,8 E" per un controvalore di € 97.536,99, senza ricevere alcuna informazione sui rischi specifici dell'investimento; tempo dopo si era recato presso la banca e alcuni impiegati gli avevano fatto sottoscrivere un ordine di acquisto titoli e una "informativa sui rischi connessi a investimenti in prodotti finanziari", relativi all'investimento dell'anno precedente; a seguito della sospensione sui mercati finanziari di tutti i titoli Parmalat, egli aveva contestato alla banca l'illegittimità della propria condotta, ma questa sosteneva di aver operato correttamente e fornito tutte le informazioni prescritte dalla legge. Assumeva l'attore che l'informativa sui rischi dell'investimento era stata da lui sottoscritta il 9.12.2003, un anno dopo l'acquisto dei titoli, che pertanto era avvenuto in mancanza dell'assolvimento, da parte dell'intermediario, dei propri obblighi di informazione; la violazione delle norme introdotte dal D.L.vo n. 58/1998 in materia di informazione, aventi carattere imperativo, aveva determinato la nullità dell'operazione compiuta il 9.12.2002 e perciò egli aveva diritto alla restituzione dell'importo pagato alla banca; in subordine, assumeva che, qualora l'operazione fosse stata ritenuta valida, doveva esserne dichiarata la risoluzione per inadempimento, da parte della banca, agli obblighi di istruire il cliente sui rischi connessi all'operazione e di valutare



se l'operazione sia adeguata alla sua propensione al rischio; assumeva inoltre che l'acquisto delle obbligazioni Parmalat era stata fatta "in contropartita diretta" dalla banca, che già disponeva dei titoli nel suo portafoglio e li aveva ceduti al cliente, senza informarlo dell'esistenza di un conflitto di interessi in tale operazione, come prescritto dall'art. 21 del D.L.vo n. 58/1998 e dall'art. 27 del Reg. CONSOB-n. 11522/98. Assumeva infine che la banca, in violazione dell'art. 2 del contratto di negoziazione del 30.6.1998, aveva applicato commissioni non dovute per € 615,96.

Si costituiva la CARICIV e chiedeva in via principale il rigetto della domanda. Deduceva che il Verzilli era un soggetto avvezzo ad operare sui mercati finanziari e che possedeva un portafoglio diversificato, con titoli aventi diversi gradi di rischio; diversamente da quanto allegato dall'attore, in occasione dell'acquisto di obbligazioni Parmalat del 9.12.2002, egli era stato debitamente informato dei rischi dell'investimento e, solo per un mero errore materiale, il relativo documento recava la data del 9.12.2003. L'investimento era adeguato per tipologia, oggetto e dimensione all'operatività pregressa del [REDACTED] in quanto costituiva all'incirca il 25% del capitale da questi investito e si collocava in una ambito di rischio già assunto dal cliente, in occasione dell'acquisto di quote di fondi 100% azionari, specializzati in paesi emergenti. L'acquisto delle obbligazioni non era avvenuta in conflitto di interessi, perché la banca se le era procurate sul mercato dopo aver ricevuto l'ordine dal cliente, il giorno stesso, e il passaggio sul proprio portafoglio aveva carattere meramente "tecnico"; in ragione dell'acquisto sul mercato, erano state applicate le commissioni. Proponeva domanda riconvenzionale subordinata, come indicata in epigrafe.

Con decreto del 27.4.2006 era fissata l'udienza collegiale di discussione, all'esito della quale la causa era rimessa davanti al giudice istruttore per l'esame dei testi ammessi e per l'espletamento di una consulenza d'ufficio.

Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.1.2008, con riserva di deposito della sentenza nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda principale di nullità dell'ordine di acquisto del 9.12.2002

Assume l'attore che l'acquisto del prodotto finanziario costituito da obbligazioni "Parmalat 01/08 6,8 E", da lui effettuato il giorno 9.12.2002 presso la CARICIV, è nullo per violazione di norme imperative, segnatamente gli art. 21 del D.L.vo n.58/1998 e gli art. 26 e 28 del Regolamento CONSOB n. 11522 (vigente all'epoca), in quanto la banca che ha collocato il prodotto non gli avrebbe fornito informazioni adeguate sulla natura, i rischi e le implicazioni dell'operazione.

La domanda è senz'altro infondata.

Deve essere infatti ribadito, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte nella sent. n. 19024 del 29.9.2005 e da ultimo confermato nella sent. delle sez. unite n. 26724 del 19.12.2007, che la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi.


Orbene, non vi è dubbio alcuno che le norme di cui l'attore assume la violazione da parte della CARICIV non riguardano affatto la validità del contratto di intermediazione mobiliare, ma piuttosto, a seconda di come si voglia considerare la fattispecie, esse si collocano nella fase della esecuzione del contratto quadro di investimento (c.d. *master agreement*), concluso fra le parti il 30.6.2008, ovvero nella fase precontrattuale del singolo ordine di investimento.

Parimenti è indubbio che il D.L.vo n. 58/1998 non prevede che la violazione degli obblighi di informazione, da parte dell'intermediario, determini la nullità del contratto di investimento o del singolo ordine di strumenti finanziari, diversamente da quanto avviene invece per la violazione di altre regole di comportamento (cfr. ad es. art. 23 commi 1, 2 e 3, art. 24 comma 2, art. 30 comma 7). Va perciò escluso che dalla violazione degli obblighi di informazione asseritamente commessa dalla CARICIV possa discendere la nullità dell'ordine di acquisto impartito dall'attore alla banca il 9.12.2002, col conseguente obbligo di restituzione del corrispettivo pagato.

2. La domanda subordinata di risoluzione dell'ordine del 9.12.2002 e di risarcimento del danno

L'attore chiede, in subordine, che sia dichiarata la risoluzione dell'ordine di acquisto dei titoli impartito alla banca il 9.12.2007 per grave inadempimento degli obblighi gravanti sull'intermediario; gli obblighi che assume essere stati violati sono i seguenti: a) informare il cliente sui rischi connessi all'operazione di investimento, attraverso l'illustrazione delle caratteristiche del prodotto finanziario da questi scelto; b) valutare se l'investimento sia adeguato rispetto alla "propensione al rischio" dell'investitore; c) astenersi dall'effettuare operazioni in conflitto di interessi e, in alternativa, segnalare all'investitore l'esistenza del conflitto ed acquisirne lo specifico consenso ad eseguire ugualmente l'operazione.

L'art. 23, comma sesto, del D.L.vo n. 58/1998 stabilisce che *nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori (qual è indiscutibilmente quello all'attenzione del tribunale), spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.*



Occorre pertanto verificare se la CARICIV, nell'eseguire l'operazione di investimento consistente nell'acquisto, da parte dell'attore, di obbligazioni "Parmalat 01/08 6,8 E" per un controvalore di € 97.536,99, abbia o meno agito con la diligenza richiesta, ovvero se abbia assolto quegli obblighi che prescrivono l'art. 21 del D.L.vo n. 58/1998 e il Regolamento CONSOB n. 11522 (attuativo del predetto D.L.vo, vigente all'epoca dei fatti ed oggi sostituito dal Regolamento n. 16190 del 2007). E' necessaria una disamina puntuale di ciascun obbligo che l'attore asserisce essere stato violato dalla CARICIV.

a) Obblighi di informazione.

L'art. 26 del Regolamento n. 11522 prescrive che gli intermediari devono acquisire *una conoscenza degli strumenti finanziari ... adeguata al tipo di prestazione da fornire*. Indiscutibilmente tale obbligo è preliminare a quello di informazione dell'investitore (non avrebbe infatti alcun senso che l'intermediario acquisisca la conoscenza dei prodotti finanziari e poi la tenga per sé), che perciò deve essere messo a parte di tutte le caratteristiche dell'investimento, necessarie affinché possa compiere delle scelte consapevoli.


La CARICIV ha collocato presso il ████████ dei titoli che avevano un profilo di rischio, espresso attraverso il *rating* assegnato dai soggetti che compiono tale tipo di valutazioni, di tipo BBB- (la circostanza non è contestata).

La CARICIV ha dimostrato che, contestualmente alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto, il ████████ ha riconosciuto che gli erano state fornite "le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione" (cfr. doc. n. 8 fasc. convenuta).

L'attore ha contestato l'efficacia di tale dichiarazione nella memoria di replica ex art. 7 D.L.vo n. 5/2006, notif. il 28.1.2006, argomentando che essa costituirebbe una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1469 *bis*, comma 2, n. 18, c.c., poiché comporta inversioni o modificazioni dell'onere della prova.

Tale tesi non può essere affatto condivisa. E' infatti evidente che quella fatta dal ████████ è una dichiarazione di scienza, con la quale egli ha ammesso che un certo fatto (l'aver ricevuto informazioni dall'intermediario) è accaduto; si tratta perciò di una dichiarazione di carattere confessorio, di natura stragiudiziale, che in quanto resa nei confronti della parte, ha la stessa efficacia di una confessione giudiziale e perciò fa piena prova nei confronti del confitente (cfr. art. 2733 e 2735 c.c.) della verità del fatto sfavorevole dichiarato.

Sussistono però anche ulteriori acquisizioni istruttorie che consentono di affermare che la banca abbia assolto diligentemente i propri obblighi di informazione.




Il teste [REDACTED], che all'epoca dei fatti era direttore dell'agenzia della CARICIV di Santa Marinella, presso la quale sono stati negoziati i titoli, e che si era personalmente occupato dell'operazione insieme ad una collega, ha riferito che il [REDACTED] era stato reso edotto della circostanza che il loro rating era "BBB-" e che si trattava di obbligazioni *corporate*; ha altresì riferito che all'epoca l'andamento delle obbligazioni PARMALAT era soddisfacente, l'emittente aveva sempre pagato alla scadenza le cedole previste (nel caso di specie, si trattava di una cedola semestrale) e non si intravedevano all'orizzonte pericoli di insolvenza.

Dunque le informazioni essenziali erano state fornite.

Contestualmente all'operazione, il [REDACTED] ha anche sottoscritto un'ulteriore modulo, il cui oggetto, messo ben in evidenza nell'epigrafe, è "rischi connessi a investimenti in prodotti finanziari"; con esso ha dato atto di essere a conoscenza che "ove si tratti di obbligazioni *Corporate* ... con rating inferiore a BBB" l'investimento poteva comportare oscillazioni del suo corso, senza assicurare che il suo valore restasse invariato nel tempo ed anche l'eventualità che alla scadenza "non fosse facilmente liquidabile" (cfr. doc. 7 fasc. convenuta); questa ulteriore dichiarazione, messa in relazione con quanto riferito dal teste [REDACTED] fuga ogni dubbio sul fatto che l'attore avesse ricevute informazioni esaurienti ed adeguate.

Le allegazioni del [REDACTED] sul fatto che quest'ultimo documento sarebbe stato da lui sottoscritto l'anno successivo, ossia il 9.12.2003, invece del giorno stesso dell'operazione di investimento (avvenuta il 9.12.2002), non sono suffragate da alcun riscontro e contrastano con il documento prodotto dalla banca (che reca in alto a destra la data "9/12/02").

Per quanto riguarda infine l'asserita contraddittorietà, eccepita dal Verzilli nelle note conclusive, tra le informazioni fornite dal funzionario [REDACTED] (assenza di pericoli di insolvenza) e quelle contenute nel documento sui rischi dell'investimento, appena esaminato, occorre rilevare che il consulente all'uopo nominato, dr.ssa [REDACTED] (le cui conclusioni appaiono frutto di seria ed accurata indagine, sono congruamente motivate e perciò vengono fatte proprie da questo Collegio), ha chiarito che i titoli cui è associato un rating "BBB-" rientrano tra quelli considerati dal mercato "ragionevolmente sicuri", pur presentando, essi una probabilità di *default* (ossia il rischio di insolvenza dell'emittente) pari allo 0,39 %, rischio questo considerato tollerabile dalle principali agenzie di valutazione (pur essendo collocate all'ultimo gradino dei titoli giudicati affidabili). Perciò il rischio di insolvenza c'era, e ciò è stato rappresentato al [REDACTED] attraverso l'apposito modulo, ma era un rischio considerato sopportabile dal mercato, senza degradare le obbligazioni a "titoli spazzatura", come era stato rappresentato dal [REDACTED] che le aveva definite "ragionevolmente sicure".



Sia consentita, *in limine*, una breve considerazione: le obbligazioni acquistate dal [REDACTED] assicuravano, a fronte di un investimento iniziale di euro 97.536,99, un flusso cedolare semestrale di euro 5.652,50 (circostanza dedotta dalla CARICIV e non contestata dall'attore) e perciò su base annua degli interessi superiori all'11% del capitale investito; considerato che all'epoca dell'acquisto dei titoli il saggio degli interessi legali previsto dall'art. 1284 c.c. era pari al 3% (saggio che costituisce un utile parametro per la valutazione della normale redditività del denaro), per un soggetto dotato di normale attenzione era piuttosto facile rendersi conto che i titoli PARMALAT avrebbero comunque comportato un qualche tipo di rischio (posto che, secondo una massima di comune esperienza, la rischiosità di un investimento è direttamente proporzionale alla sua redditività).

Ciò ovviamente non toglie che l'intermediario sia ugualmente tenuto a fornire al proprio cliente tutte le informazioni prescritte dalla legge, informazioni che nel caso in esame e per quanto esposto poc'anzi, sono state ampiamente date al [REDACTED].

b) Obbligo di valutazione della adeguatezza dell'investimento

Assume l'attore che la CARICIV ha violato gli obblighi imposti dal Regolamento CONSOB in ordine alla adeguatezza dell'investimento in rapporto alla sua propensione al rischio, in quanto avrebbe eseguito una operazione di investimento inadeguata rispetto agli obiettivi di investimento da lui manifestati e al suo profilo di rischio.

E' necessario premettere che le norme di riferimento sono gli art. 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522. L'art. 28 del Regolamento – per quanto qui interessa – prescrive quanto segue *"1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono 34: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.*

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".

L'art. 29 prescrive *"1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui*

al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati."

Alla luce di tali prescrizioni, si desume che l'intermediario ha l'obbligo di valutare l'adeguatezza di ogni singola operazione di investimento, tenendo conto essenzialmente di due fattori: a) gli obiettivi perseguiti dall'investitore – che l'intermediario ha l'obbligo di acquisire al momento della sottoscrizione del contratto quadro di investimento, salvo il rifiuto dell'interessato; b) le scelte di investimento in precedenza operate.

Orbene, la CARICIV ha dimostrato che il [REDACTED] all'epoca della stipulazione del contratto quadro di investimento – ossia il 30.6.1998 – si era rifiutato di fornire qualsiasi informazione in merito alla sua propensione al rischio e ai suoi obiettivi di investimento (cfr. doc. 1 fasc. convenuta).

Perciò l'unico elemento che la CARICIV aveva l'obbligo di vagliare quando ha ricevuto l'ordine di acquisto delle obbligazioni PARMALAT erano le precedenti scelte di investimento del [REDACTED]

Come si evince dai doc. 2 e 3 prodotti dalla convenuta, alla data del 31.12.2001 il "portafoglio" dell'attore – del valore complessivo di circa 350.000,00 euro – era costituito in parte – circa il 32% (valore pari a euro 115.723,99) da fondi azionari – ossia da titoli ad alto rischio (dovendosi per tali intendere quegli strumenti finanziari che non assicurano quanto meno l'integrale restituzione del capitale investito); alla data del 31.12.2002, ossia pochi giorni dopo l'acquisto dei titoli PARMALAT, gli unici titoli ad alto rischio presenti in portafoglio risultano essere proprio quelli PARMALAT (la rischiosità, in relazione a questi titoli, dipende dalla situazione patrimoniale dell'emittente, non dalla natura dei titoli, che in quanto obbligazionari garantivano – almeno in teoria – la restituzione del capitale alla scadenza), e che avevano un valore di euro 97.536,99 (ossia inferiore a quello delle azioni – titoli intrinsecamente più rischiosi – presenti in portafoglio l'anno precedente).

Le prove documentali fornite dalla banca escludono che l'acquisto delle obbligazioni PARMALAT costituisse per il [REDACTED] una "operazione inadeguata"; l'intermediario non aveva perciò l'obbligo di astenersi dal compierla, come erroneamente sostenuto dall'attore.

c) Obbligo dell'intermediario di non agire in conflitto di interessi

Assume l'attore che la CARICIV ha agito in conflitto di interessi in quanto gli ha ceduto un titolo che aveva nel suo portafoglio (operazione c.d. "in contropartita diretta"), allo scopo di scaricare sull'investitore il rischio dell'insolvenza dell'emittente, di cui lascia intendere che la banca fosse a conoscenza.

La banca si è invece difesa deducendo che l'acquisto del titolo è stato da lei eseguito sul mercato, in quanto il titolo non era presente nel suo portafoglio. Tale circostanza, alla luce del doc. 3 prodotto dall'attore, in base al quale l'acquisto risulta essere stato fatto "in contropartita diretta, al di fuori di

Handwritten signature

mercato regolamentato", appare essere smentita *per tabulas* (i doc. 9 e 10 prodotti dalla banca, invece, non forniscono alcun utile contributo di conoscenza, in quanto non sono comprensibili).

La norma che si assume violata è perciò l'art. 27, comma 2, del Regolamento CONSOB n. 11522, che stabilisce "Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione".

Occorre all'uopo considerare che la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, da parte dell'intermediario, che cioè vende direttamente al cliente dei titoli che già possiede, anziché procurarseli sul mercato finanziario, di per sé, non dà luogo ad un conflitto di interessi; in siffatta ipotesi, invero, vi è la normale contrapposizione di interessi delle controparti, ravvisabile in qualsiasi rapporto contrattuale. Il conflitto, invece, presuppone un *quid pluris*, ovvero che l'intermediario abbia uno specifico interesse a collocare il titolo presso l'investitore, dettato ad es. dalla volontà di trasferire al cliente un titolo altamente rischioso che altrimenti rimarrebbe nel suo portafoglio (per evitare, come si usa dire in gergo, di "rimanere con il cerino in mano"), oppure a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle praticate da altri intermediari (cfr. la comunicazione CONSOB n. DAL/97006042 del 9.7.1997 tratta dal sito della Commissione all'indirizzo web http://www.consob.it/main/documenti/bollettino_normativa_ante_98/c97006042.htm?hkeywords=&docid=0&page=0&hits=1).

Pertanto, spetta all'investitore allegare e dimostrare l'esistenza di ulteriori circostanze che, in presenza di una operazione in "contropartita diretta", danno luogo al conflitto di interessi (cfr. per dei precedenti specifici nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma 13.6.2005 in Foro It., 2005, I, 3046 e Trib. Bari 16.4.2007, in www.giurisprudenzabarese.it, 2007).

Il [REDACTED] non ha affatto dimostrato che vi fosse un conflitto di interessi nella fattispecie in esame. Ed infatti egli si è limitato ad allegare che la banca era consapevole del prossimo *default* delle obbligazioni PARMALAT e perciò aveva interesse a trasferirle al cliente.

Tale circostanza, oltre ad essere indimostrata, risulta contraddetta dagli accertamenti eseguiti dal consulente d'ufficio dr.ssa [REDACTED]. Infatti il *rating* dei titoli negoziati, assegnato dalle principali agenzie di valutazione e di cui si è già riferito sopra, non faceva intravedere pericoli particolari (tanto più che era rimasto costante negli ultimi due anni). Inoltre, come si evince dall'articolo della stampa specializzata prodotto dal consulente stesso, la CARICIV non risultava essere alla fine dell'anno 2002 (ossia all'epoca della collocazione degli strumenti finanziari di cui qui si discute) fra

gli Istituti bancari che avevano una significativa esposizione nei confronti del gruppo PARMALAT (cfr. articolo del quotidiano "Il Sole 24 ore", allegato alla c.t.u.) e non era perciò portatrice, sotto questo profilo, di un interesse in conflitto con l'acquirente del titolo.

3. La domanda ulteriormente subordinata di restituzione delle commissioni

Tale domanda è fondata e merita accoglimento.

La CARICIV non ha contestato di aver addebitato al cliente, in conseguenza della operazione di negoziazione delle obbligazioni PARMALAT, commissioni pari a euro 615,95.

Il contratto quadro intercorso fra le parti, all'art. 2 n.4, espressamente prevede che nell'ipotesi di ordini eseguiti dalla Cassa in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il cliente, sul prezzo pattuito non devono essere applicate commissioni (cfr. doc. 1 fasc. [redacted]).

Orbene, posto che l'acquisto delle obbligazioni PARMALAT è avvenuto in contropartita diretta, l'applicazione delle commissioni da parte della CARICIV viola una specifica clausola contrattuale e perciò la banca deve essere condannata alla restituzione dell'equivalente, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda.

4. Spese processuali

Tenuto conto della integrale soccombenza dell'attore sulle domande principali e dell'accoglimento di quella subordinata da lui proposta, di modesto valore rispetto alle altre, appare equa una compensazione delle spese processuali per un decimo, mentre per gli altri nove decimi le spese vanno poste a carico del [redacted] e sono liquidate d'ufficio in dispositivo, in mancanza di notula.

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda di accertamento della nullità e quella di risoluzione per inadempimento dell'ordine di acquisto delle obbligazioni PARMALAT del 9.12.2002;
- condanna la CARICIV s.p.a. alla restituzione a Benito Vittorio Verzilli della somma di € 615,95, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda;
- condanna [redacted] al pagamento in favore della CARICIV s.p.a. dei 9/10 delle spese di lite, che si liquidano per tale quota in complessivi € 8.605,00, di cui € 1.000,00 per diritti ed € 7.605,00 per onorari, oltre Iva e Cap; spese compensate per il residuo decimo.

Così deciso in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 14 marzo 2008


Il Giudice estensore

dr. Marco Ulzega



Il Presidente

dr. Marco Dell'Utri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25/3/08

IL CANCELLIERE C 1

076623441

10